



Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL **26/04/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PEF PLURIENNALE 2022-2025 E PRESA D'ATTO
VALIDAZIONE PEF 2023. APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE
SERVIZIO RIFIUTI -TARI- ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** con inizio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	GASPAROTTO SIMONE	P
3	SCANDOLA DANIELE	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
5	CESARI GIUSEPPE	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	P
7	PESAVENTO LISA	P
8	MATTAROLO IVAN	P
9	BENINCA' ANNA	P
10	POBBE MAURIZIO	P
11	COMPARIN FRANCESCA	P
12	DALL'OSTO GRETA	P
13	DETTIN NICOL	A

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale **dott. Gaetano Emanuele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;

-TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dall'anno 2020;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ARERA n. 363/2021 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR; b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR; c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR; d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato

alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/DRIF/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

· comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

· comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

· comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... (omissis)

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione tariffa corrispettiva servizio rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento delle norme per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTE:

- deliberazione di C.C. n. 44 del 14/11/2016 e C.C. n. 28 del 11/12/2017 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 2017, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata Soraris SpA – esternalizzazione parziale del servizio;

- deliberazione di C.C. n. 33 del 19/11/2018, con la quale è stato esternalizzato il

servizio di raccolta differenziata rifiuti – Ecocentro – completando l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è SORARIS S.p.a.;

- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;

-ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o altri strumenti previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

DATO ATTO, altresì, che dall'anno 2020 è stata istituita una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente;

DATO ATTO altresì che dall'anno 2023 è stato istituito il servizio di raccolta domiciliare verde e ramaglie con le seguenti tariffe:

-Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 annui

-Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 13,70 annui;

CONSIDERATO che la Tariffa Rifiuti –parte variabile- per tutte le categorie di utenza (euro/litro) è pari per il 2023 a **0,058**;

VISTO il PEF 2022-2025 e la validazione 2023 effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente) con deliberazione n. 7/2023 con la relazione di accompagnamento

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Bacino Vicenza, tuttavia, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvederà alla determinazione in merito alle proprie competenze;

DATO ATTO che il piano finanziario per l'anno 2023 è pari a € **426.809,00** al netto di IVA;

VISTA la Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2023, come predisposta dal gestore SORARIS SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2023 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:

parte fissa € 189.046,00 pari al 44,30%

parte variabile € 237.764,00 pari al 55,70%

importi arr.ti per difetto desunti da PEF per un montante tariffario pari a € 426.809,00;

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente Ka per le utenze domestiche e coefficiente Kc per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle indicate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2023;

DATO ATTO che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perchè sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 18, 19 e 20 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai previgenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a) per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2022:

n. 1 componente n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240

n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2 ^e case e altre utenze	n. “0” svuotamenti minimi

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 DL “Aiuti” il quale modifica l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 “Decreto Milleproroghe” sulla TARI. Nel caso in cui il Bilancio di previsione del Comune sia approvato in data successiva al 30 aprile anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale nuova data (anziché entro il 30 aprile come già previsto in deroga alla disciplina di settore);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2023-2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2023-2025 – Finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 10 del 13/02/2023 con cui veniva approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025 – in seno al quale è inserito il Piano della Performance (All. 1);

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

-la Legge n. 212/2000;

Relaziona il Consigliere Pobbe.

Dopo di che,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3 e Responsabile del Settore 2 e contabile del Responsabile del Settore 2, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012 e di legittimità del Segretario Comunale;

Con la seguente votazione favorevole, espressa per alzata di mano: presenti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0,

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con efficacia dal 01/01/2023, la seguente documentazione allegata al presente provvedimento -Piano Economico Finanziario 2022-2025- e presa d'atto

validazione Piano Economico Finanziario 2023 con la relazione di accompagnamento di validazione del piano economico finanziario da parte del Consiglio di Bacino "Vicenza" in quanto Ente Territorialmente competente – giusta deliberazione del Consiglio di Bacino n. 7 del 13/04/2023 - (allegato B);

-Relazione elaborazione Tariffe (allegato C);

3. di approvare dall'01/01/2023, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA):

3.a): UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

Numero Componenti	TARIFFA FISSA (€/mq.)
1 (riduzione 30% unico occupante)	0,218340
2	0,366500
3	0,409388
4	0,444479
5	0,479569
6 e oltre	0,506861
2e case e altre utenze	0,218340

3.b): UTENZE NON DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

Codice Categoria	UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,355861
2	Cinematografi e teatri	0,243831
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,369041
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,540381
5	Stabilimenti balneari	0,336091
6	Esposizioni, autosaloni	0,283371
7	Alberghi con ristorante	0,935782
8	Alberghi senza ristorante	0,672182
9	Case di cura e riposo	0,744672
10	Ospedali	0,777622
11	Uffici, agenzie	0,705132
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,382221

13	Negozi abb., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0,790802
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,962142
15	Neg. part: filatel., tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	0,474481
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,948962
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,850112
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	0,612871
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,823752
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,428351
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,540381
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,008412
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,112170
24	Bar, caffè, pasticceria	3,380678
25	Supermercato, pane e pasta, macel., salumi e formaggi, generi alim.	1,575014
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,370723
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,082584
28	Ipermercati di generi misti	1,416853
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,433398
30	Discoteche, night club	0,975322

3c): Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro) **0,058;**

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

Per l'anno 2022 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2e case e altre utenze	n. “0” svuotamenti minimi

3d): di approvare, per le utenze domestiche, una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente:

n. 1 componente e seconde case/altre utenze	€ 11,85
n. 2 componenti	€ 21,34
n. 3 componenti	€ 27,27
n. 4 componenti	€ 35,56
n. 5 componenti	€ 37,93
n. 6 e più componenti	€ 40,30

3e): di approvare, sia per le utenze domestiche e non domestiche, la tariffa per raccolta domiciliare verde e ramaglie come segue:

- Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 € annui
- Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 13,70 € annui

3f): di approvare, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe:

-Tariffa puntuale della frazione umida è €/litro **0,050**

-Altre tariffe su richiesta di grandi utenze:

Tipologia contenitore	Minimi	Costo a svuotamento	Costo Totale
Bidone lt. 120 secco	2	€ 6,99	€ 13,98
Bidone lt. 240 secco	2	€ 13,98	€ 27,96
Cassonetto lt. 1100 secco	8	€ 64,10	€ 512,80
Cassonetto lt. 1300 secco	8	€ 75,75	€ 606,00
Cassonetto lt. 1500 secco	8	€ 87,40	€ 699,20
Bidone lt. 60 umido	2	€ 2,99	€ 5,98
Bidone lt. 120 umido	2	€ 5,98	€ 11,96
Bidone lt. 240 umido	2	€ 11,96	€ 23,92
Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale	2	€ 2,00	€ 4,00
Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale	2	€ 2,50	€ 5,00
Cassonetto lt. 1100 carta/multimateriale	8	€ 7,00	€ 56,00
Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale	8	€ 9,00	€ 72,00
Campana lt. 3000 vetro	8	€ 12,00	€ 96,00
Vasca lt. 6000 carta/multimateriale	8	€ 18,00	€ 144,00
Container lt. 27000 carta	8	€ 40,00	€ 320,00

4) di dare atto che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare

le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perché sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

5) il Consiglio di Bacino Vicenza seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvede alla determinazione in merito alle proprie competenze;

6) di dare atto altresì che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

7) di dare atto che il Consiglio di Bacino "Vicenza" provvederà a trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con gli adempimenti di competenza con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Parisotto Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gaetano Emanuele

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*